

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni di volontariato, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Durata

Art. 6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva comunque ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i soggetti che ne condividono gli obiettivi e le strategie operative.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

L'ammontare e la ripartizione della quota è stabilita di anno in anno dal Comitato di Coordinamento e se non costituito, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto della stessa.

La richiesta è tacitamente accettata se il Consiglio Direttivo, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, non comunicò all'interessato il rigetto della domanda con la specificazione dei motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà, entro 30 giorni, di fare ricorso all'assemblea che deciderà nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il recesso ha efficacia con effetto immediato per motivata giusta causa e dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica da parte del socio.

Art. 10. La qualità di socio si perde per:

- a) morte;
- b) morosità nel pagamento della quota sociale;
- c) dimissione scritte;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per *esclusione* coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni e coloro che ricoprendo cariche elettive, senza adeguata ragione, si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte dell'Assemblea, nella sua prima riunione utile.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Il socio ha il diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Art. 12. Il socio ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e di osservare le delibere degli organi associativi:

Le prestazioni liberamente e volontariamente effettuate dal socio, in relazione all'attività dell'Associazione, sono rese a titolo gratuito.

Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa.

Strutture

Art. 13. L'Associazione potrà articolarsi in sezioni autonome che, di regola, adottano la stessa denominazione e lo stesso statuto.

Ogni sezione è dotata di piena autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale.

Ogni sezione è rappresentata, di fronte ai terzi ed in giudizio, dal Presidente del proprio Consiglio Direttivo.

Ogni sezione intrattiene rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione, con le Autorità politiche, economiche e sanitarie esclusivamente al proprio livello.

Nel caso che in una Provincia esista solo una Sezione, la stessa rappresenta l'Associazione anche a livello Provinciale.

Delle obbligazioni contratte dalla struttura, in violazione delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento associativi, rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo, con esclusione degli assenti e dei dissenzienti.

E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra le varie strutture associative.

Ciascuna sezione dispone di un patrimonio proprio composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati da Enti pubblici e privati.

Ogni sezione ha facoltà di editare periodici e fogli illustrativi nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 3, 4, e 5

Nel caso venga deciso lo scioglimento di una sezione che dovrà avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria, il patrimonio residuante, dopo la liquidazione delle posizioni debitorie, viene trasferito alla sede di Varese.

Organi

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo, quanto previsto e

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.

Art. 15. L'Assemblea dell'Associazione, ad ogni livello, è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Possono essere, altresì, convocate ad iniziativa di un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere fatto pervenire ai soci almeno dieci giorni prima.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria :

- a) discute e delibera sui bilanci consuntivo, preventivo e sulla relazione che li accompagna;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- f) elegge i Revisori dei Conti;
- g) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- h) delibera su quanto lo Statuto dichiara di competenza delle Assemblee.

Se l'Assemblea non approva il bilancio, il Consiglio Direttivo decade. In tale caso l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà avvenire con la prima assemblea annuale utile.

Per l'Assemblea straordinaria si applicano le norme previste in merito dal Codice Civile Titolo II, Capo II, (artt. 20 - 21).

E' considerata straordinaria l'Assemblea che abbia all'ordine del giorno le modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le Assemblee ed nel caso di suo impedimento o assenza sarà sostituito dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di questi l'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere espresso dal Direttivo.

Il voto, di norma è palese. Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea può deliberare diversamente.

Consiglio Direttivo

Art.16. Il *Consiglio Direttivo* è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri i quali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti uno o due vice presidenti e li revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Nell'ipotesi venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente mediante comunicazione almeno cinque giorni prima della data di riunione.

Il Consiglio Direttivo sarà, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta scritta, con la segnalazione degli argomenti che ritengono debbano essere trattati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti.

Di tutte le riunioni, il Segretario curerà la stesura del verbale.

Il Presidente

Art. 17. Il *Presidente* è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere somme di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Nei casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 18. Il *Tesoriere* è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, depositi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 19. Il *Segretario* è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia: Egli è, altresì, responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Il Revisore dei Conti

Art. 20. Il *Revisore dei Conti* è organo di controllo amministrativo-finanziario. L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Revisore dei Conti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Revisore dei Conti rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche negli organismi dell'Associazione.

Art. 21. Il *Revisore dei Conti* verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni di tutti gli organismi della struttura di appartenenza, senza diritto di voto.

Organi Tecnici

a) Il Comitato di Coordinamento

Art. 22. Il *Comitato di Coordinamento* è un organo che dovrà essere istituito nel momento in cui, nel territorio della Regione Lombardia saranno costituite altre Sezioni dell'As.P.I.

Il Comitato di Coordinamento è formato dai componenti il Consiglio Direttivo della sede di Varese e da tutti i Presidenti ed i Vice Presidenti delle Sezioni.

I Compiti del Comitato di Coordinamento sono:

- *promuovere e sviluppare l'attività di coordinamento tra le Sezioni dell'Associazione;
- *stabilire l'importo e la ripartizione fra le strutture dell'As.P.I. della quota associativa;
- *coordinare le richieste di contributi Provinciali e Regionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- *provvedere all'iscrizione dell'As.P.I. nei registri regionali;
- *stabilire rapporti di collaborazione, di interscambio e di informazioni scientifiche con associazioni italiane e estere che si occupano della patologia del parkinson;
- *ricercare l'unità, di azione prima ed associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate a supportare i Parkinsoniani ed i loro familiari.

Il Comitato di Coordinamento è convocato, almeno due volte l'anno, dal Consiglio Direttivo di Varese o dal suo Presidente.

b) Il Comitato Scientifico

Art. 23. Il *Comitato Scientifico* è l'organo di consulenza per l'approccio interdisciplinare alla malattia a favore dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson ed ha una funzione di coordinamento dell'attività scientifica dell'Associazione. Ha, pertanto, la facoltà di indicare al Consiglio Direttivo i progetti da sostenere, nonché proporre e coordinare riunioni scientifiche e seminari sulla malattia, organizzati con le Sezioni dell'As.P.I.

Art. 24. Il Comitato Scientifico è costituito da medici e da altri professionisti qualificati del settore, come psicologo, terapeuta della riabilitazione, logopedista ecc.. che presteranno la loro opera a titolo gratuito. La nomina dei componenti il Comitato Scientifico è effettuata dal Consiglio Direttivo. La durata della nomina, rinnovabile, coincide con il mandato triennale del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi componenti un coordinatore il quale avrà anche funzioni di referente nei rapporti con l'Associazione.

Esercizio sociale

Art. 25. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile successivo a quello di chiusura dell'anno sociale i soci saranno convocati in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Patrimonio

Art. 26. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato per il conseguimento delle finalità istituzionali e in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, nemmeno in forma indiretta.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato -Onlus- operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, nemmeno in forma indiretta.

Norma finale

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.